FAQ	RISPOSTA
Qual è il link per accedere alla presentazione delle istanze?	bandi.pugliasociale.regione.puglia.it
È possibile presentare domanda sia per la misura “Sostegno Familiare 2027–2028” sia per la misura “Patto di Cura 2027–2028–2029” per la stessa persona con disabilità?	No, si può presentare domanda solo per l'una o per l'altra misura. La piattaforma regionale blocca automaticamente l'invio della seconda domanda se per il medesimo beneficiario è già stata trasmessa l'istanza per l'altra misura.
Chi è già beneficiario o ha presentato domanda per i progetti regionali PRO.V.I. o PRO.V.I. "Dopo di Noi" può accedere al Sostegno Familiare?	I destinatari ammessi a finanziamento per la misura regionale PRO.V.I. o PRO.V.I. "Dopo di Noi" (componente assistente personale) non possono accedere al Sostegno Familiare e se partecipano vengono esclusi.
Al momento di presentazione dell’istanze è necessario essere in possesso della certificazione di disabilità gravissima rilasciata dalla Unità di Valutazione multidimensionale (UVM) del Distretto sociosanitario attestante almeno una delle condizioni di non autosufficienza e disabilità gravissima di cui al comma 2 lett. 3 a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016?	Si precisa che per presentare la domanda NON occorre richiedere né allegare preventivamente alcuna certificazione UVM. La procedura prevede quanto segue: In fase di domanda online: è sufficiente autodichiarare il possesso della condizione di disabilità gravissima e inserire gli estremi del verbale INPS con indennità di accompagnamento. Valutazione sanitaria dell'UVM: Per chi ha già beneficiato in passato di misure per la gravissima disabilità (Sostegno Familiare 2023-2026, Patto di Cura 2023-2026, Patto di cura 2025-2026): le valutazioni sanitarie già presenti agli atti sono acquisite e convalidate. Per i nuovi richiedenti (mai valutati prima dall'UVM): la valutazione da parte dell'UVM avverrà successivamente, solo a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria e una volta che la domanda risulterà potenzialmente finanziabile in graduatoria.
È possibile utilizzare l'IBAN di un libretto di risparmio postale per l'accredito del contributo?	I libretti postali a volte non sono accettati dalle ragionerie degli enti pubblici. Sarebbe preferibile disporre di un conto corrente (bancario o postale) o di una Postepay Evolution intestata alla persona con disabilità. In ogni caso, qualora la domanda sia ammissibile e l'IBAN non risultasse idoneo, sarà l'Ambito Territoriale a chiedere di indicare un IBAN corretto.
Quale attestazione ISEE occorre presentare per la domanda di Sostegno Familiare? È obbligatorio l'ISEE sociosanitario con nucleo ristretto o è ammesso l'ISEE ordinario?	È possibile presentare la domanda utilizzando sia l'ISEE ordinario sia l'ISEE sociosanitario con nucleo ristretto. L'ISEE sociosanitario ristretto non è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità della domanda.
Cosa significa esattamente che il destinatario è «ammissibile» o «non ammissibile» alle prestazioni dei Buoni Servizio (SAD-ADI o Centri Diurni) ai sensi dell'Avviso? Come viene calcolato il relativo	Significa aver presentato regolare domanda per l’Avviso regionale “Buoni Servizio per disabili ed anziani non autosufficienti” (annualità 2026/2027 – D.D. n. 146 del 30/04/2026) ed essere risultati

punteggio?	ammissibili all'esito dell'istruttoria regionale.
Cosa si intende per Agenzie del Lavoro e come trovare Agenzia autorizzate a fornire questi servizi?	Per Agenzie del lavoro si intendono quelle autorizzate e iscritte all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Di seguito si riporta l'indirizzo web dell'Albo informativo: https://politicheattive.lavoro.gov.it/albi-informatici/
È possibile assumere anche un familiare convivente o non convivente con la persona in condizione di gravissima disabilità	L'Avviso della misura Patto di Cura non pone vincoli rispetto la persona da contrattualizzare per cui si rimanda alla normativa vigente in materia di lavoro.
Bisogna avere già un contratto di lavoro attivo per richiedere il Patto di Cura?	No, non è obbligatorio. Si può presentare domanda anche senza contratto. Tuttavia, se il contratto è già attivo (conforme per livello, durata minima e registrato all'INPS) al momento dell'invio della domanda, si ottiene un punteggio di 20 punti in graduatoria.
Ai fini dell'attribuzione dei 20 punti (Criterio 3), da quando devono decorrere e come si calcolano i 12 mesi di durata minima del contratto di lavoro?	Il contratto deve essere già attivo alla data di presentazione della domanda (con regolare comunicazione INPS). I 12 mesi si riferiscono alla durata complessiva del contratto (tra inizio e fine prevista, comprese eventuali proroghe). Per i contratti a tempo indeterminato, il requisito dei 12 mesi è automaticamente soddisfatto.
Per ottenere i 20 punti relativi al contratto di lavoro (Criterio 3), il contratto di lavoro già in essere deve già rispettare il monte ore minimo previsto dall'Avviso (24 ore settimanali per non conviventi o 33 ore per conviventi)?	No. Per avere i 20 punti il contratto dovrà avere i seguenti requisiti: stipulato ai sensi del CCNL Lavoro Domestico, di durata >=12 mesi, riferito ad uno dei livelli CS/D/DSuper. Se la domanda sarà ammessa in graduatoria, il contratto andrà poi obbligatoriamente adeguato alle ore minime previste dall'Avviso (24 ore non convivente / 33 ore convivente) per poter ricevere il contributo.
Il contratto può essere stipulato anche successivamente alla presentazione dell'istanza?	Si, con la precisazione che il contributo decorrerà dalla data di efficacia del contratto fermo restando che la misura decorre dal 01/01/2027.
Un soggetto fruitore di home care premium può presentare domanda di patto di cura o sono incompatibili?	Per la sovvenzione derivante dalla misura "Patto di Cura 2025 – 2026" vige il principio del divieto di doppio finanziamento, pertanto l'istante, in sede di presentazione della domanda, dovrà dichiarare che le spese legate all'assistenza non costituiscono oggetto di ulteriori contributi/finanziamenti erogati da altri Enti e si dovrà impegnare a non accedere per l'intera durata della misura ad altri finanziamenti pubblici connessi al contratto di lavoro. Pertanto, se il soggetto in questione, tramite l'intervento dell'home care premium, riceve contributi economici per pagare prestazioni di lavoro assistenziali non potrà percepire il Patto di Cura per la medesima prestazione.

Cosa succede al contributo economico in caso di ricovero ospedaliero o residenziale della persona assistita?	La regola generale prevede che il contributo venga sospeso a partire dal 31° giorno di degenza continuativa e riattivato il giorno del rientro al domicilio. Tuttavia, il contributo non viene sospeso qualora il ricovero avvenga in strutture ospedaliere o riabilitative e la direzione della struttura certifichi che l'assistenza prestata ha carattere non esaustivo, rendendo indispensabile l'affiancamento continuo dell'assistente familiare contrattualizzato.